

Allegato "B" all'atto n. 9232/3969 Rep.

## **STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

### **TITOLO 1°**

#### **DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E REQUISITI DI MUTUALITA'**

##### **Articolo 1 - Denominazione**

1.1) Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale denominata:

**"PALM WORK & PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".**

1.2) La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

##### **Articolo 2 - Sede Legale e sedi secondarie**

2.1) La cooperativa ha sede legale nel Comune di Viadana (MN), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter del R.D. 30 marzo 1942 n. 318, modificato dall'articolo 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.

2.2) Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'Estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.

2.3) Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

##### **Articolo 3 - Oggetto Sociale**

3.1) La società non ha finalità speculative e di lucro ed ha i requisiti per rientrare tra le cooperative a mutualità prevalente, a norma degli articoli dal n. 2512 al n. 2515 del Codice Civile, con il rispetto del principio di parità di trattamento.

Essa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità e della spontanea cooperazione; alla stessa si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo n. 26 del DLGS. del Capo provvisorio dello Stato in data 14 dicembre 1947 n. 1577, ratificato con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951 n. 302, e successive modificazioni.

Essa si propone a partire dall'esperienza cristiana, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini nei valori del lavoro.

A tale scopo la cooperativa svolgerà attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizio, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come previsto, dall'articolo n. 1, 1° comma, lettera (B) della legge 381 del 8 novembre 1991.

I lavoratori persone svantaggiate dovranno essere in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori, e compatibilmente con il loro stato soggettivo, dovranno essere soci della Cooperativa ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/91 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per raggiungere i propri scopi la cooperativa potrà eseguire le seguenti attività:

a) La lavorazione, la progettazione la produzione la realizzazione di semilavorati in legno e la relativa commercializzazione dei manufatti progettati e realizzati.

b) La prestazione di mano d'opera qualificata, data per lavori acquisiti sia in proprio, sia in conto terzi, nelle forme di subappalto, di cottimo

**Registrato a MANTOVA**

**il 2005**

**al n. serie 1T**

esatti euro 563,33.

**IL NOTAIO**

**F.to: AUGUSTO CHIZZINI**

fiduciario, in economia di lavoro per opere edili ed affini, impiantistica, cottimi industriali, lavori di artigianato, applicazioni tecniche, facchinaggio, manovalanza, traslochi, pronto intervento per riparazioni, manutenzioni, prestazioni stagionali nelle aziende agricole per la preparazione delle colture e la raccolta delle stesse.

c) Assumere la concessione in appalto, subappalto, cottimo fiduciario e in economia di lavori, costruzioni edilizie civili ed industriali, opere murarie ed in cemento armato in genere, costruzioni artigianali, stradali, di bonifica e di difesa idraulica, servizi e forniture anche dallo Stato, da Enti Pubblici anche locali, nonché da Privati.

d) Assumere appalti anche per la esecuzione di impianti di depurazione, fognature e di difesa ecologica in genere, oltre che impianti per la distribuzione dei gas e acquedotti, la costruzione ed il restauro di opere d'arte.

e) Eseguire trasporti per conto terzi.

f) Acquistare e vendere all'ingrosso e al minuto prodotti e materiali per l'edilizia, per la casa, ferramenta e simili.

g) Gestire officine per la produzione e l'assemblaggio di carpenteria metallica pesante e leggera, serramenti in ferro, altre leghe metalliche, nonché per la riparazione di automezzi, macchinari per il movimento di terra, autogrù ecc., propri e per conto terzi.

h) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali.

i) Il reperimento, la lavorazione, confezione, trasporto e commercializzazione di masserizie, indumenti, vettovaglie, pezzame, carta e rottami in genere.

j) La produzione, lavorazione, assemblaggio, confezione, trasporto e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti alla attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale che non (settori dell'abbigliamento, calzaturiero, cuoio e pellami, elettronica, elettrotecnica, meccanica, materie plastiche, lavorazione e confezione dei prodotti dell'agricoltura per alimentari).

k) Conduzione di aziende agrituristiche, agricole e forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, con lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezionamento e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture od attività suddetta.

l) Erogazione di servizi di: manutenzione del verde, progettazione e realizzazione di giardini e spazi verdi vari, assistenza sociale in genere e servizio domestico a privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici quali: Comuni Province e Regioni. La cooperativa può partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

m) Produzione e relativo commercio anche elettronico di articoli per l'arredamento e l'ornamento della casa, mobili per interni ed esterni, articoli monouso in carta, plastica ed altri materiali, articoli in vimini bambù e paglia, lavori di intreccio con materiali vari, cornici, opere di pittura e ceramiche ed altri oggetti d'arredamento, lavori di intaglio, intarsio, laccatura e lucidatura materiali vari, articoli di vetro, tappeti ed arazzi,

articoli da regalo in cartapesta ed altri materiali, biancheria da corredo in

genere, bomboniere, souvenirs, giocattoli e modellismo, articoli religiosi;

n) Produzione di archivi unici informatici e relativo commercio anche elettronico di audiovisivi e materiale informativo relativo alle attività svolte;

o) Servizi di restauro e decorazione di mobili e arredi, affreschi, statue, monumenti ed opere pittoriche varie, oggetti d'arredamento e ornamento vari; servizi di legatoria e rilegatoria libri, registri e simili;

p) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione strutture sociali, commerciali, industriali e di civile abitazione ivi compresi ambienti storici, monumenti, oggetti di valore artistico e culturale;

q) Gestione di musei, mostre, pinacoteche, ambienti storici e culturali in genere;

r) Servizi di trasporto, recupero e riciclaggio di carte e rifiuti vari per produzione di composto organico ed inoltre a centri autorizzati di smaltimento rifiuti, ivi compresa la gestione di piazzole ecologiche, servizi di nettezza urbana, servizi di demolizione macchinari, attrezzature in genere, recupero legno da demolizione mobili ed altri oggetti o composti di legno;

s) Servizio di mensa interna, ristorazione conto terzi e conto proprio, anche con unità mobili per fiere, feste e manifestazioni;

t) Servizi di editoria elettronica e tipografica, lavori litotipografici e poligrafici e cartotecnica ed affini;

u) Stampa e diffusione di giornali, gestione di servizi di comunicazione esterna, postale e telematica, volantaggio e servizio di pony express, per Enti pubblici e privati in genere;

v) Attuare un sistema coordinato di promozione educativa e culturale in grado di razionalizzare e avvalorare le risorse, le occasioni formative e di lavoro, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali e del lavoro, in collaborazione con Enti e strutture private, attraverso:

- Corsi d'istruzione tecnico-professionale, di qualificazione e perfezionamento, attinenti alle attività lavorative svolte dalla Cooperativa;

- Corsi di formazione professionale finanziati dal Fondo sociale Europeo ed altri strumento agevolativi;

- Indagini conoscitive sull'organizzazione e sui consumi e fabbisogni culturali in stretta connessione con la promozione del lavoro;

- Iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ai beni ed alle attività culturali e lavorative;

- Iniziative per recuperare ed avvalorare la storia, la cultura e le tradizioni anche del mondo popolare in Lombardia e nel resto d'Italia ed in Europa;

- Gestione di Call Center aziendali ed Ogni altra attività volta alla produzione e alla divulgazione culturale e del lavoro, anche attraverso supporti editoriali, diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo, che rientrino nella specificità delle attività della Cooperativa;

x) La gestione di impianti di distribuzione carburanti, combustibili, lubrificanti, derivati ed affini, accessori per autoveicoli e per l'automobilista ed altri prodotti annessi e connessi nonché la gestione di attività collaterali connesse all'impianto quali il bar per la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di articoli specifici per automezzi, merci e servizi specifici per l'automobilista; la gestione di piccola attività alberghiera, Bed & Breakfast e la gestione di servizi per aziende quali organizzazione di

meeting, seminari e fornitura di uffici a tempo;

y) La gestione di autolavaggio;

z) La gestione di strutture con impianti gioco, la gestione di piscine e attività connesse e collaterali, quali il bar per la somministrazione di alimenti e bevande.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà, pertanto:

1) Promuovere progetti e gestire opportunità lavorative propedeutiche e di servizio alle attività lavorative sopraindicate.

2) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico nonché con imprese terze; potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La società, potrà, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D.Leg.vo n.385/93, D.Leg.vo n.415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti da terzi, il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi, purchè strumentali all'oggetto sociale.

Essa potrà inoltre acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta di risparmio presso i soci di cooperativa, previa delibera dell'Organo Amministrativo.

La società, potrà, inoltre, assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91, convertito nella Legge n.197/91.

#### **Articolo 4 - Durata della cooperativa**

4.1) La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) 12 (dicembre) 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata od anticipatamente sciolta. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

#### **Articolo 5 - Requisiti di mutualità**

5.1) E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'articolo n. 2514 del Codice Civile, si impone:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## **TITOLO 2°**

### **CAPITALE SOCIALE, REQUISITI DEI SOCI, STRUMENTI FINANZIARI E QUOTE**

#### **Articolo 6 - Patrimonio sociale e quote**

6.1) Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale indicato al successivo articolo 11;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'articolo 2545-quater del Codice Civile;
- 3) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai soci per tassa di ammissione e per sovrapprezzo quote sottoscritte da nuovi soci;
- 5) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;
- 6) da liberalità da contributi di Enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

#### **Articolo 7 - Aumento di capitale**

7.1) L'aumento del capitale sociale della cooperativa è regolato dall'articolo 2524 del Codice Civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2525 del Codice Civile.

#### **Articolo 8 - Requisiti dei soci**

8.1) Possono essere soci tutte le persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori di età possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Possono essere soci anche enti e società e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai sensi dell'articolo n. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

#### **Articolo 9 - Procedura di ammissione dei soci**

9.1) L'aspirante socio deve presentare domanda di ammissione scritta all'Organo amministrativo.

A) se la domanda è fatta da una persona fisica deve specificare:

- a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;
  - b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione;
  - c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;
  - d) di conoscere ed accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
  - e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto;
  - f) le quote da sottoscrivere;
- ed allegando copia del documento di identità non scaduto.

B) Se la domanda è fatta da una società si deve precisare:

a) la denominazione, la sede, la durata, l'attività ed il codice fiscale;  
b) l'eventuale delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la società;  
c) le caratteristiche e l'entità dei soci o degli associati;  
d) la quota di partecipazione da sottoscrivere;  
e si deve allegare copia dei patti sociali e/o dello statuto nonchè copia di certificato storico di iscrizione nel Registro delle Imprese e copia della eventuale delibera di autorizzazione.

9.2) L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

9.3) Nel caso l'Organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

9.4) L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata, di regola, ogni anno, dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo;

- un sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

9.5) I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nè, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o affine a quello della cooperativa.

#### **Articolo 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari**

10.1) In aggiunta ai soci operatori, possono, altresì, aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

10.2) La cooperativa, inoltre, non può emettere strumenti finanziari.

#### **Articolo 11 - Quote**

11.1) Nessun socio potrà avere una quota di partecipazione inferiore e/o superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del Codice Civile.

#### **Articolo 12 - Acquisto delle proprie quote**

12.1) L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le quote della cooperativa.

#### **Articolo 13 - Trasferimento della quota di partecipazione**

13.1) I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'Organo amministrativo.

13.2) Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

13.3) L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego; in quest'ultimo caso deve essere motivato, che comunica al socio.

13.4) Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

#### **Articolo 14 - Trasferimento della quota di partecipazione a causa di morte**

14.1) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota di partecipazione.

### **TITOLO 3°**

#### **RECESSO ED ESCLUSIONE SOCI**

##### **Articolo 15 - Diritto di Recesso**

15.1) I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

15.2) Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- divieto di cessione della quota di partecipazione previsto nell'atto costitutivo e di cui all'articolo 2530, comma 6, del Codice Civile;
- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'Estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;
- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

15.3) Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:

- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

15.4) Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano a condizione (art. 2530, comma 6, Codice Civile):

- siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso nella cooperativa;
- venga dato un preavviso di tre mesi.

15.5) Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

15.6) L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comunica immediatamente al

socio.

15.7) Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale ove nella cui giurisdizione ha sede la società.

15.8) Il recesso ha effetto:

- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **Articolo 16 - Esclusione del socio**

16.1) L'esclusione di un socio può avere luogo (articolo 2533 del Codice Civile):

- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, giusta articolo 2531 del Codice Civile;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- per la sua condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa, dovuta a causa non imputabile agli amministratori, rispettivamente quando il socio ha conferito nella cooperativa la propria opera od il godimento di una cosa;
- quando si è obbligato, con il conferimento, a trasferire la proprietà di una cosa, se questa perisce prima che la proprietà sia acquisita dalla cooperativa e non abbia provveduto diversamente;
- per l'esercizio di una attività in concorrenza con quella della cooperativa, se non specificatamente autorizzato dall'Organo Amministrativo;
- per fallimento del socio.

16.2) L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo;

16.3) La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

16.4) Avverso la delibera di fusione, il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale ove è ubicata la sede della cooperativa.

16.5) Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici tra socio e società, dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

#### **Articolo 17 - Liquidazione quota di partecipazione al socio**

17.1) Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la liquidazione della quota di partecipazione è determinata in proporzione al valore della cooperativa risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2) La liquidazione della quota di partecipazione non deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato; dovrà, viceversa, comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma dell'articolo 2545-quinquies



del Codice Civile.

17.3) Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota di partecipazione assegnata al socio, in base agli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del Codice Civile, il pagamento deve essere corrisposto sempre entro lo stesso termine di 180 (centottanta) giorni, senza aggiunta di interessi di sorta.

#### **TITOLO 4°**

### **DIRITTI DEI SOCI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 18 - Diritti dei soci**

18.1) Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota di partecipazione posseduta.

Ai soci operatori società, l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

18.2) I soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune loro fasi hanno diritto al voto in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, tenendo presente che ogni socio può esprimere al massimo un decimo dei voti in ciascuna assemblea generale e che, in totale, detti soci non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. A tal fine, ogni inizio di esercizio sociale, fermo restando i criteri più sopra indicati e in funzione del volume dello scambio mutualistico verificatosi nell'anno precedente, l'Organo amministrativo determina i voti attribuibili a ciascun socio e li comunica, unitamente al calcolo seguito, a tutti i soci.

18.3) I soci hanno diritto, inoltre:

- a) di recedere dalla società, come precisato nel precedente "Titolo 3° - Recesso ed esclusione soci";
- b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la percentuale massima indicate nel successivo "Titolo 7° - Bilancio e utili (articolo 2545-quinquies del Codice Civile)";
- c) di controllare la società, come meglio precisato nel successivo articolo 29;
- d) ai ristorni, secondo i criteri ed i limiti di cui all'articolo 2545-sexies del Codice Civile.

#### **Articolo 19 - Convocazione dell'assemblea dei soci**

19.1) L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo, anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno il 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale, altresì, fuori dalla sede della cooperativa, purchè sul territorio italiano, con lettera spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

19.2) Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno, l'ora, ed il luogo, per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima convocazione. L'avviso può prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non dovesse raggiungere il quorum necessario.

19.3) L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non

siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, ovvero quando quegli amministratori e quei sindaci, che non partecipino all'assemblea, rilascino apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della cooperativa, con la quale attestano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

19.4) L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della cooperativa, l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

19.5) L'assemblea dei soci, nell'adunanza di approvazione del bilancio, nomina e revoca gli amministratori.

#### **Articolo 20 - Partecipazione e rappresentanza**

20.1) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

20.2) E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente dell'assemblea;
- tutti i soci possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

20.3) Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea.

20.4) Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

20.5) Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche con la procura generale che conserva validità per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

20.6) La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperativa, alle società da questa controllate o che controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

#### **Articolo 21 - Svolgimento dell'assemblea dei soci**

21.1) L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico, dal

Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice-Presidente, o, dalla persona designata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

21.2) Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

21.3) Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

21.4) Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un Notaio.

21.5) Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Articolo 22 - Maggioranze assembleari**

22.1) Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, con il sistema dellaalzata di mano o per divisione o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto. In particolare, le elezioni delle cariche sociali possono avvenire per acclamazione.

22.2) In prima convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti esprimibili dai soci aventi diritto al voto iscritti nel libro soci. In seconda convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

22.3) L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, su qualsiasi oggetto, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

### **TITOLO 5°**

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

##### **Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione**

23.1) Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre componenti ad un massimo di cinque, anche non soci, nominati dai soci.

23.2) Non può essere nominato amministratore e, se, nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

23.3) Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in altre società o essere amministratori in altre società, salvo autorizzazione dei soci.

23.4) Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente.

23.5) Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età

dei presenti.

23.6) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente ne ravveda la necessità, o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori, o su richiesta del Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel Comune in cui ha la sede la cooperativa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con qualsiasi altro mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

23.7) Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio.

23.8) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, la proposta si intende respinta. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

23.9) L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

23.10) La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

23.11) Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

#### **Articolo 24 - Competenze degli amministratori**

24.1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine alla attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione spetta, pertanto, fra l'altro, di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci di esercizio;
- c) compilare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, cedere accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
- f) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;
- g) trasferire la sede legale purchè nell'ambito dello stesso Comune;
- h) istituire o sopprimere, sia in Italia che all'Estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

m) concedere, postergare o cancellare ipoteche;

n) impegnare la cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali, come meglio previsto nel successivo articolo 25;

o) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

p) curare la tenuta dei libri sociali, nonchè di quelli fiscali obbligatori e sussidiari.

24.2) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, nei limiti indicati nell'articolo n. 2544 del Codice Civile.

#### **Articolo 25 - Rappresentanza della società**

25.1) Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. E', pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

25.2) Nell'assenza od impedimento del Presidente, i suoi compiti sono assunti dal Vice-Presidente.

25.3) La firma del Vice-Presidente fa piena prova, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza od impedimento del Presidente.

#### **Articolo 26 - Amministratore Unico**

26.1) Tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione spettano all'Amministratore Unico in caso di nomina di quest'ultimo.

Allo stesso modo, spettano all'Amministratore Unico la rappresentanza legale della società e la firma sociale in caso di nomina di quest'ultimo.

#### **Articolo 27 - Compensi agli amministratori**

27.1) Gli amministratori non ricevono compensi salvo che l'assemblea dei soci non deliberi diversamente. Comunque, il compenso può essere riconosciuto solo al Presidente, al Vice-Presidente ed all'Amministratore Unico, dall'assemblea dei soci, sentito, eventualmente, il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

27.2) L'assemblea dei soci può stabilire che siano riconosciuti gettoni di presenza agli amministratori.

### **TITOLO 6°**

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

##### **Articolo 28 - Organo di controllo**

28.1) La cooperativa è controllata da un Collegio Sindacale solo se si verificano i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del Codice Civile. Al Collegio Sindacale sono attribuiti i controlli di gestione e contabili. Detto Collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci che designa, altresì, il Presidente e ne determina la retribuzione per l'intero periodo. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

##### **Articolo 29 - Collegio Sindacale**

29.1) Il Collegio Sindacale, se nominato, è tenuto a redigere il verbale di ogni riunione nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e deve essere

sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

29.2) La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

29.3) I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze del Comitato Esecutivo, se nominato.

29.4) Il controllo del Collegio Sindacale, quando l'Organo di controllo non è obbligatorio per il Codice Civile, è limitato al controllo legale dei conti e non è richiesto il controllo sulla gestione.

#### **Articolo 30 - Controllo dei soci**

30.1) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

### **TITOLO 7°**

#### **REGIME DELLE SANZIONI**

##### **Articolo 31 - Sanzioni**

31.1) La società, con delibera dell'assemblea ordinaria, potrà assumere preventivamente il debito per eventuali future violazioni commesse, senza dolo, dai suoi dipendenti, amministratori e/o procuratori.

### **TITOLO 8°**

#### **BILANCIO ED UTILI**

##### **Articolo 32 - Esercizi sociali**

32.1) L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) 1 (gennaio) al 31 (trentuno) 12 (dicembre) di ogni anno di durata della società.

##### **Articolo 33 - Bilancio**

33.1) Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo cura l'erezione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

33.2) Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'Organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

33.3) L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'articolo 2545 del Codice Civile, deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.

##### **Articolo 34 - Distribuzione di utili**

34.1) Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- la percentuale, che attualmente è del 3% (tre per cento), in base all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- un eventuale dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;

- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.

34.2) Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

34.3) I ristorni sono ripartibili tra i soci in base ai criteri previsti nel precedente articolo n. 18.

## **TITOLO 9°**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione**

35.1) La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea dei soci, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea dei soci;

d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la quota del socio recedente;

e) per perdita del capitale sociale;

f) per deliberazione dell'assemblea dei soci;

g) quando il numero dei soci diviene inferiore a 9 (nove), ovvero a 3 (tre), se persone fisiche, e l'ultimo socio non è reintegrato entro un anno, in base all'articolo 2522 del Codice Civile.

35.2) Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## **TITOLO 10°**

### **COMPETENZA GIUDIZIALE**

#### **Articolo 36 - Clausola compromissoria**

36.1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale. Detto collegio è composto da tre arbitri (di cui uno da designare quale Presidente), nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova, su richiesta della parte più diligente.

Gli arbitri decideranno in via irrituale e quindi come amichevoli compositori secondo equità. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alle decisioni degli arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà contrattuale.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

## **TITOLO 11°**

### **NORME GENERALI, FINALI E DI RINVIO**

#### **Art. 37 - Rapporti societari e prestazioni lavorative**

37.1) I soci lavoratori di cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 la cooperativa definisce un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

#### **Art. 38 - Trattamento economico dei soci**

38.1) La cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 142/2001.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

#### **Articolo 39 - Norme finali e di rinvio**

39.1) Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

39.2) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria, così come previsto dall'articolo n. 2521 - ultimo comma - del Codice Civile.

39.3) Nel caso la cooperativa dovesse superare 19 (diciannove) soci



cooperatori ovvero un milione di Euro dell'attivo dello stato patrimoniale, la stessa è tenuta, ai sensi dell'articolo 2519 del Codice Civile, ad applicare le disposizioni sulla società per azioni. Al verificarsi di detta ipotesi, la cooperativa:

- opta per il sistema di amministrazione e di controllo formato da un Consiglio di Amministrazione e da un Collegio Sindacale o da un Revisore Contabile, come per legge;
- il termine quota presente nello statuto deve leggersi azione;
- non emette strumenti finanziari;
- per quanto non previsto dal presente statuto, rimanda alle norme previste dal Codice Civile in materia.

**F.to BARZONI DANTINA - AUGUSTO CHIZZINI NOTAIO.**